



**REGIONE SICILIANA**

**Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 58, comma 1, della legge regionale 1.9.1993, n. 26;

**VISTO** il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 151 e 227, così come modificati dall'art. 2. quater, comma 6, lett. a), del decreto legge 7.10.2008, n. 154, convertito dalla legge 4.12.2008, n. 189, che hanno fissato nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la deliberazione del rendiconto per l'esercizio precedente da parte dei Consigli provinciali e comunali;

**VISTO** l'art. 107, comma 1, lettera b) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito i termini per l'approvazione del rendiconto di gestione 2019 al 30 giugno 2020;

**VISTO** il regolamento d'attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto Presidenziale n. 20 del 29.2.2012;

**VISTA** la circolare n. 16 del 2.10.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 del 18.10.2013, con la quale, sulla scorta del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 20706 del 5.9.2013, l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica ha fornito indirizzo interpretativo ed applicativo, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. "a", della legge regionale 15.5.2000, n. 10, in ordine all'immediata applicabilità nella Regione Siciliana dell'art. 227, comma 2.bis, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, relativo alle sanzioni connesse alla mancata approvazione, nei termini di legge, del rendiconto di gestione degli enti locali;

**VISTO** il D.D.G. n. 293 del 16.9.2020, come rettificato dal D.D.G. n. 375 del 6.11.2020, con il quale è stato disposto, tra gli altri, il commissariamento ad acta, ex art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., nei confronti dei comuni di **Licata** e di **Palma di Montechiaro**;

**CONSIDERATO** che il commissario ad acta incaricato con i decreti sopra citati presso i predetti Comuni ha rappresentato con comunicazione tramite posta elettronica di trovarsi nella condizione di sovrapposizione di ruoli, essendo lo stesso Commissario incaricato per il riallineamento dei documenti finanziari presso il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, di cui i comuni di Licata e Palma di Montechiaro risultano soci con quote di particolare rilevanza;

**RAVVISATA**, pertanto, la opportunità di sostituire il commissario ad acta negli incarichi suddetti, al fine di consentire la definizione delle procedure sostitutive, in itinere, per l'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019;

## DECRETA

### Art. 1

A parziale modifica del D.D.G. n. 293 del 16.9.2020, come rettificato dal D.D.G. n. 375 del 6.11.2020, presso i Comuni di **Licata** e **Palma di Montechiaro** il commissario ad acta incaricato è sostituito dal dott. Antonio Garofalo, in servizio presso l'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale Autonomie Locali. Sono fatti salvi i provvedimenti eventualmente già adottati nell'espletamento dell'incarico.

### Art. 2

Restano confermate le modalità operative per l'espletamento dell'incarico *de quo*, già individuate nel D.D.G. n. 293 del 16.9.2020.

### Art. 3

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 15 DIC 2020

Il Dirigente del Servizio III  
Ciccarelli

L'Istruttore direttivo  
Abbranti



Il Dirigente Generale  
Rizza